

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 13/2026

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 64 DEL 03 APRILE 2026

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)

[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)

[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza, 23 febbraio 2026, n. 4051, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Controversie in tema di tutela del consumatore - Natura vessatoria di clausole contrattuali - Onere della prova della qualità soggettiva - In capo al consumatore - Fondamento - Conseguenze in tema di fideiussione.

Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.

Cassazione, ordinanza, 22 novembre 2025, n. 30758, sez. I civile

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Trasferimento delle passività al cessionario - Presupposti - Deroga e prevalenza rispetto alla norma di cui all'art. 2560 c.c. - Sussistenza - Clausole di limitazione della responsabilità del cessionario - Nullità.

In tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, il trasferimento delle passività al cessionario si verifica in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, e non come mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, così derogando all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità, trattandosi di disciplina strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della parte cedente, tanto da

comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedano la limitazione della responsabilità del cessionario.

CRISI DI IMPRESA

***Cassazione, ordinanza, 16 marzo 2026, n. 5918, sez. I civile**

Accordi di ristrutturazione dei debiti

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzata prevista nel regime di cui agli artt. 57 e 63 CCII o anche 1-bis, D.L. 13.6.2023, n. 69 (conv. in L. 10.8.2023, n. 103), vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 16 del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, l'intervento del Tribunale, ai fini dell'omologazione, nonostante la mancata adesione del creditore pubblico (nella specie, l'amministrazione finanziaria), presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato un accordo con gli altri creditori; in difetto, nemmeno è possibile stabilire la decisività della mancanza di adesione del creditore pubblico, posto che il meccanismo del cram down è strettamente correlato ad una valutazione del carattere determinante dell'adesione mancata in relazione al preciso raggiungimento, con siffatta modalità, delle percentuali di adesione volute dalla legge.

ESECUZIONE FORZATA

***Cassazione, ordinanza, 19 marzo 2026, n. 6509, sez. I civile**

Intervento non titolato

Nel procedimento esecutivo occorre tenere distinti due profili: uno relativo ai requisiti formali per l'intervento *sine titolo* nel processo, l'altro attinente ai presupposti sostanziali per la partecipazione alla distribuzione del ricavato: in altri termini, il fatto che il creditore privo di titolo esecutivo possa legittimamente intervenire nell'esecuzione rispettando le regole dettate nei primi tre commi dell'art. 499 cod. proc. civ. non vale, di per sé, a ritenere che lo stesso sia esonerato dall'onere di dare compiuta prova del proprio credito qualora lo stesso sia ritualmente contestato da un altro creditore concorrente o dallo stesso debitore, al quale il legislatore ha attribuito peculiari facoltà di disconoscimento di tale credito.

FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza, 22 febbraio 2026, n. 3931, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Attività di assistenza legale - Esame preliminare di fattibilità della soluzione concordataria - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. - Esclusione - Fondamento.

Il pagamento effettuato in favore del legale che ha assistito l'imprenditore anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., qualora il servizio reso dal professionista si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato, non sussistendo in tale ipotesi l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione.

Cassazione, ordinanza, 21 febbraio 2026, n. 3891, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale - Prededuzione per le prestazioni già eseguite prima dell'apertura della procedura - Dichiarazione di subentro da parte del commissario - Necessità.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il riconoscimento della prededuzione per servizi erogati prima dell'apertura del concorso, ma riconducibili a rapporti contrattuali che hanno continuato a ricevere esecuzione anche in seguito, richiede una espressa dichiarazione di subentro nel contratto da parte del Commissario, tale da manifestare, pur senza particolari formalità, una dichiarazione negoziale recettizia, volta a rendere edotta la controparte della volontà di imputare alla procedura concorsuale gli effetti del programma negoziale in essere tra le parti.

Cassazione, ordinanza, 22 gennaio 2026, n. 1473, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - IN GENERE Liquidazione controllata - Applicabilità delle norme sul procedimento unitario - Fondamento - Fattispecie.

Alla liquidazione controllata del sovraindebitato si applicano le disposizioni in tema di procedimento unitario previsto per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, stante il rinvio recettizio operato dall'art 270, comma 5, CCII - come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 - alle disposizioni contenute nel titolo III, sezione II e III, in quanto compatibili. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre i trenta giorni dalla notificazione del provvedimento a cura della cancelleria, come previsto dall'art. 51, comma 13, CCII).

NOTAIO

***Cassazione, sentenza, 25 marzo 2026, n. 7105, sez. II civile**

Quietanza – Illeciti disciplinari

La tesi giuridica secondo cui l'atto di quietanza non sarebbe soggetto a pubblicità immobiliare e, per questo, non ci sarebbe obbligo di trattenerlo a raccolta e lo si potrebbe rilasciare in originale, è priva di fondamento, sia in considerazione delle singole disposizioni di legge, sia in ordine al sistema della pubblicità immobiliare. Infatti, la quietanza è elemento necessario e imprescindibile della surrogazione per volontà del debitore; in attesa che venga sottoscritto dal creditore originario (la 'vecchia' banca) l'atto separato di quietanza, la surrogazione non ha effetto, la 'portabilità' del mutuo non può in alcun modo operare. Da ciò scaturisce l'obbligo dell'annotamento nei Registri immobiliari, secondo gli articoli 161, comma 7 quater, T.U.B. e 1202 c.c. e, per conseguenza, l'obbligo per il notaio, ex art. 72 L.N., di conservare l'atto a raccolta.

L'art. 135, comma 4, della legge notarile, secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l'estendere all'ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell'ordinamento.

Circa le modalità di composizione del collegio giudicante della Co.Re.Di., in ragione della provenienza del notaio coinvolto, non incide sulla validità della decisione il fatto che alla stessa abbia concorso un notaio appartenente al medesimo distretto del notaio *sub iudice*, le cui garanzie appaiono adeguatamente assicurate dagli istituti della riconsolazione e dell'astensione.

II. Diritto tributario

Cassazione, ordinanza 3 novembre 2025, n. 29069, sez. V

Agevolazione per l'acquisto della prima casa - Impossibilità di trasferimento della residenza - Causa di forza maggiore - Presupposti.

In tema di agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'integrazione di una causa di forza maggiore deve aversi riguardo all'impossibilità di trasferire la residenza, nel termine fissato dalla legge, nel comune ove è situato l'unità immobiliare acquistata ma non necessariamente all'interno di quest'ultima.

Cassazione, ordinanza 5 novembre 2025, n. 29332, sez. V

Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Impianto di distribuzione di carburanti - Equiparazione agli immobili ex art. 812 comma 1 c.c. - Condizioni - Fondamento.

Ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili, ex art. 812, comma 1, c.c., gli impianti di distribuzione di carburante e le attrezzature (in particolare, la tettoia lavaggio, il lavaggio a due piste, la piazzola scarico liquami camper, il parcheggio attrezzato adibito a sosta camper, il locale tecnico esterno, la piazzola completa di ponte sollevatore, i serbatoi interrati, l'erogatore e la pensilina) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi alla complessiva struttura, al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva.

Cassazione, ordinanza 17 novembre 2025, n. 30343, sez. V

Trust - Tassazione - Imposta sulle successioni e donazioni e imposta fissa di registro - Rispettivi presupposti.

In tema di tassazione del trust, l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni - che presuppone l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità - si applica ove il trasferimento definitivo dei diritti dal trustee al beneficiario si realizzi sin dall'istituzione del trust, dovendosi assoggettare l'atto, in caso contrario, alla sola imposta fissa di registro.

Cassazione, ordinanza 25 novembre 2025, n. 30921, sez. V

Aliquota agevolata IVA - Punto 21 della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Abitazione non di lusso - Destinazione urbanistica del terreno - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal n. 21, parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento dell'ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite, con la conseguenza che al trasferimento dell'immobile acquistato come prima casa è applicabile la predetta aliquota quando lo stesso è stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso, essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in ragione dell'autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico-edilizie.

*** Cassazione, ordinanza 20 marzo 2026, n. 6747, sez. V**

Imposta di registro- Decreto ingiuntivo ottenuto per pagamento di somme assoggettate ad IVA

Diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, nel caso di specie i crediti riportati nei decreti ingiuntivi traggono origine da cessioni di beni e prestazioni di servizi che rientrano tra le operazioni soggette alla disciplina IVA. Di talché deve ribadirsi il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA fruisce, in base al principio dell'alternatività sancito dall'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, dell'applicazione dell'imposta in misura fissa.

*** Cassazione, ordinanza 21 marzo 2026, n. 6799, sez. V**

Art. 3, comma 4-ter, TUS- Previsione nel testamento di cessione di capitale sociale in parti uguali ai legittimari- Condizione del controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. insussistente – Irrilevanza delle regole statutarie della società

Premesso che il tenore letterale dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 si riferisce in modo inequivoco anche ai trasferimenti effettuati al di fuori del c.d. "patto di famiglia" (artt. 768-bis ss. cod. civ.), come è stato chiarito anche dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2008, la giurisprudenza di questa Corte (in termini: Cass. 28/02/2023, n. 6077; Cass. 17 marzo 2021, n. 7429; Cass. 28/02/2023, n. 6082) ha precisato che le condizioni per l'esenzione sono che il

destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni di società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare "il controllo" della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Nell'ipotesi in cui una partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, venga frazionata tra più discendenti, l'agevolazione spetta esclusivamente per l'attribuzione che consente l'acquisizione o l'integrazione del controllo da parte del discendente.

Nella fattispecie, la divisione delle quote tra gli assegnatari, nella misura del 50% non permette singolarmente a nessuno di essi di esercitare il controllo societario, tanto è vero che l'art. 20 dello Statuto citato dal ricorrente esige per le decisioni che interessano la società l'unanimità dei voti, il che dimostra che il ricorrente non ha il controllo societario, dovendo necessariamente ottenere anche il voto favorevole dell'altro socio. La clausola statutaria esprime dunque, nella sostanza, un potere di veto che è cosa ben diversa dalla nozione di controllo codicisticamente intesa.

L'art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. cit. ha previsto, in caso di trasferimento di partecipazioni sociali, il non assoggettamento al tributo a determinate condizioni (giustificate dalla necessità di garantire il passaggio generazionale dell'impresa) e, tra queste, la necessità che sia consentito il controllo societario di diritto ai sensi dell'art. 2539, comma 1, n. 1, c.c., condizione che deve sussistere al momento della stipula del patto di famiglia ovvero dell'apertura della successione, senza che sia consentito l'ampliamento dell'ambito di applicazione della norma, mediante l'accesso a pattuizioni accessorie ovvero, come nel caso in esame, alle regole statutarie della società, atteso che il regime di esenzione, quale deroga al regime impositivo, è di stretta interpretazione (v. in tema di trasferimenti in favore di collaterale di quote di società Cass. n. 31333 del 2019; Cass. n.6591/2021).

*** Cassazione, ordinanza 24 marzo 2026, n. 7053, sez. V**

Imposta di registro- Atti giudiziari- Presupposto impositivo

Deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte è stata costante e conforme nel ritenere che il presupposto impositivo della tassazione di registro degli atti giudiziari si perfeziona, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, con l'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass., 1 luglio 2020, n. 13372; Cass., 26 novembre 2019, n. 30826), al detto fine rilevando, dunque, la mera esistenza del titolo giudiziale e non anche la sua efficacia esecutiva ovvero il suo passaggio in giudicato (Cass., 21 maggio 2018, n. 12480; Cass., 16 maggio 2018, n. 12023). Peraltro, la Corte di Cassazione ha, altresì, da tempo rimarcato il rilievo, ai fini dell'imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell'atto (Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551) e lo stesso Giudice delle leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell'art. 53 Cost. con riferimento alla tassazione delle sentenze suscettibili di essere riformate (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 200). Ne discende che l'atto impositivo è stato legittimamente emesso, a nulla rilevando le successive vicende processuali relative al titolo fondante la registrazione.

*** Cassazione, ordinanza 25 marzo 2026, n. 7092, sez. V**

Imposta di registro- Atti di autorità giudiziaria – Verbale di conciliazione giudiziale – Esclusione

Va, in questa sede, ribadito il seguente principio di diritto "In forza del combinato disposto degli articoli 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso, la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti sicchè il verbale di conciliazione giudiziale in cui si dà atto dell'intervenuto accordo delle parti in altra sede non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili perché non costituisce vero e proprio provvedimento del giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi".

*** Cassazione, ordinanza 25 marzo 2026, n. 7161, sez. V**

Imposta di donazione- Conferimento di beni in dotazione a trust con finalità gestoria

È pur vero che la vicenda qui in esame è caratterizzata -nell'ambito di una finalità sostanzialmente gestoria - dalla peculiare

previsione di eventuali attribuzioni patrimoniali, durante la vita del trust, in favore dei beneficiari, ma è altrettanto vero che, se, al momento dell'istituzione di un trust e della dotazione dei beni, l'unica utilità è rappresentata dalla mera segregazione di essi in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale, solamente al conseguimento di un tale risultato - momento in cui la ricchezza si sposta e viene conseguito un incremento di patrimonio economicamente apprezzabile - è ravvisabile una vera e propria capacità contributiva suscettibile di costituire il presupposto -o uno dei presupposti- della tassazione, anche perché, a voler opinare diversamente, si finirebbe per configurare un'imposizione tributaria anticipata, in relazione, cioè, ad incrementi patrimoniali meramente eventuali -nel caso di specie, peraltro, subordinati ad una serie di condizioni ed incerti anche nella loro consistenza.

È, dunque, indispensabile, ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione, che ricorra un trasferimento attuale ed effettivo, stabile e definitivo di beni, non certo ravvisabile al momento dell'istituzione di un trust e del suo atto di dotazione, del tutto inidonei ad esprimere un vero e proprio passaggio di ricchezza, indice di maggiore capacità contributiva e, quindi, tassabile (cfr. Cass. n. 21358/24), destinato a concretizzarsi -il suddetto indice di maggiore capacità contributiva- solamente con l'attuazione del programma negoziale insito nella finalità del vincolo di destinazione, con le attribuzioni patrimoniali -eventualmente scaglionate nel tempo- da esso previste. In questa prospettiva, la tassazione -e ciò non contrasta con la natura del vincolo di destinazione in cui si sostanzia l'istituzione di un trust, valorizzandone, anzi, le peculiarità, che, sul piano concreto, possono essere anche variegate, ma reclamano tutte, nell'ambito di una ricostruzione unitaria, l'applicazione dei medesimi principi (cfr. Cass. n. 8082/20) - deve essere inevitabilmente declinata tenendo conto del progressivo compimento del programma di gestione avuto di mira dal disponente, attraverso i singoli atti che, in ossequio alla sua funzione, gli diano concreta attuazione. Essi possono consistere nel trasferimento, in un'unica soluzione o nel corso del tempo, dei beni originariamente conferiti in dotazione, ma anche nell'acquisizione, gestione ed erogazione di beni ulteriori e diversi, assoggettabili -al cospetto dei presupposti caso per caso previsti dalla legge- ad un'imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispetto a quella in esame (inerente, giova ribadirlo ancora una volta, all'imposta di donazione, quale autoliquidata dai contribuenti ed oggetto, successivamente, di istanza di rimborso), come quella diretta, gravante sui redditi, applicabile -al ricorrere, ovviamente, delle condizioni all'uopo necessarie- ai trusts ed ai beneficiari (cfr., a titolo esemplificativo, gli articoli 44 e 73 del TUIR).

*** Cassazione, ordinanza 26 marzo 2026, n. 7258, sez. V**

Imposta di successione- Mutamento di devoluzione ereditaria a seguito di pubblicazione di testamento olografo – Accertamento, con sentenza passata in giudicato, della qualità di erede universale in capo a persona diversa dall'erede legittimo – Conseguenze

Nella fattispecie in esame, si è verificato che è stata accertata con sentenza passata in giudicato la qualità di erede testamentario in capo a persona diversa dagli eredi legittimi, circostanza che - come nei casi di rinuncia all'eredità o di revoca del testamento - travolge gli effetti della devoluzione ereditaria in via retroattiva, facendo venire meno la soggettività passiva del ricorrente con riferimento all'imposta di successione. Pertanto, se è vero che i presupposti dell'imposta e del conseguente obbligo dichiarativo scattano in capo al chiamato all'eredità, senza che assuma rilievo l'accettazione dell'eredità, tuttavia siffatta individuazione rimane condizionata alla circostanza che il chiamato all'eredità acquisti poi in maniera effettiva la qualità di "erede". Se, come nella fattispecie, è stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la qualità di erede universale del de cuius di persona diversa dall'erede legittimo, questi non può essere più considerato soggetto passivo dell'imposizione successoria, così travolgendosi ex tunc gli effetti della originaria dichiarazione successoria. E come già statuito da questa Corte nel caso di rinuncia all'eredità, il fatto che il contribuente non abbia impugnato l'avviso di liquidazione, che nel frattempo è divenuto definitivo, assumendo di contro l'iniziativa di impugnativa della cartella di pagamento non toglie che debba essere accertato nella fattispecie che l'azione esecutiva si fonda su un titolo che non è più valido, sebbene per motivi sopravvenuti.

La soluzione propugnata dai giudici regionali non sembra rispettosa delle peculiarità della vicenda in esame, nella quale - come ribadito in casi simili relativi a vicende successorie, quali rinuncia all'eredità o revoca del testamento - ove subentri una scheda testamentaria che designa un erede universale diverso dagli eredi legittimi, la presentazione della dichiarazione di successione correlata alla chiamata all'eredità diviene giuridicamente inesistente, travolgendo in via retroattiva l'obbligo tributario, che incombe sul soggetto che è stato dichiarato effettivamente e da ultimo "erede universale".

Infine, mette conto evidenziare che l'art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che l'esito del giudizio sull'impugnazione del

testamento, qualora determini il mutamento della devoluzione ereditaria, produce, a seconda dei casi, l'obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (dello stesso D.Lgs., art. 28, comma 6), ovvero, al contrario, il diritto al rimborso (stesso D.Lgs., art. 42, comma 1, lett. e)), ove appunto non si debba procedere a liquidazione dell'imposta (cfr. Cass. n. 2484/2006). Ciò comporta che il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'identità dell'erede universale, a cui incombe l'onere della dichiarazione sostitutiva di successione, fa venir meno con efficacia retroattiva gli effetti della originaria dichiarazione di successione degli eredi legittimi, nei cui confronti non potrà più essere rivendicato l'obbligo tributario e ciò a prescindere dalla definitività dell'avviso di liquidazione notificato nei loro confronti. Invero, la tesi dell'Ufficio, che insiste nel ritenere inoppugnabile la pretesa fiscale contenuta nell'avviso di liquidazione non impugnato senza tener conto degli esiti del giudicato sulla devoluzione ereditaria che ha condotto alla designazione di un erede universale diverso dagli eredi legittimi, rischia di legittimare l'amministrazione finanziaria a riscuotere due volte l'imposta sul medesimo asse ereditario.

*** Cassazione, ordinanza 30 marzo 2026, n. 7619, sez. V**

Imposta di donazione – Disconoscimento esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, TUS- Natura complementare- Esclusa responsabilità del Notaio

Come già affermato da questa Corte in tema di imposta di registro, ma sulla scorta di principi applicabili anche all'imposta di donazione, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare (cfr. Cass. n. 12257/2017).

Si è esclusa altresì la qualifica di imposta principale anche per la riqualificazione giuridica dell'atto ex art. 20 D.P.R. n. 131/1986 (cfr. Cass. n. 881/2019).

La considerazione che precede non muta per effetto dell'utilizzo della procedura telematica di adempimento di cui all'art. 3-ter D.Lgs. n. 463 del 1997, atteso che l'osservanza di tale procedura incide sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell'imposta richiesta. Invero ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei sessanta giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti. Resta dirimente, pertanto, quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42; la definizione legislativa ivi contenuta ricomprende nella nozione di imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o "autoliquidata"), sia quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale "postuma"); al di là di questi limiti, l'imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell'ufficio, suppletiva).

La CTR si è nettamente discostata dai principi enunciati, valutando in modo erroneo che dovesse qualificarsi come imposta principale la tassazione applicata dall'Ufficio su un atto di donazione a seguito di diniego dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, ritenendo che sussistesse la responsabilità in via solidale del Notaio per il suo pagamento.

Art. 3, comma 4-ter, TUS- Trasferimento di quote di società di persone – Costituzione di usufrutto sulla partecipazione – Condizioni

Va affermato il seguente principio di diritto: l'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all'usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.

Venendo al caso in esame, la CTR ha erroneamente omissso di valutare la sussistenza delle condizioni, previste dalla suddetta normativa, con riferimento ai pregressi atti di donazione della nuda proprietà di quote di società di persone per il calcolo delle franchigie applicabili alla base imponibile, limitando la sua indagine unicamente all'applicazione della suddetta esenzione all'atto di donazione delle quote societarie, oggetto dell'atto impugnato.